

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(253)

---

## INDICE

**RESOCONTI:**

	<i>Pag.</i>
RIUNITE ( <i>Affari costituzionali-1<sup>a</sup> e Giustizia-2<sup>a</sup></i> )	35
AFFARI ESTERI (3 <sup>a</sup> ) . . . . .	38
BILANCIO (5 <sup>a</sup> ) . . . . .	43

---



## COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

e

2ª (Giustizia)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

*Presidenza del Presidente*

VIVIANI

*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Speranza.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,30.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche all'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione** » (449), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri;

« **Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di Cassazione** » (462), d'iniziativa dei senatori Busseti e Salerno;

« **Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura** » (542), d'iniziativa del senatore Viviani;

« **Responsabilità disciplinare e civile dei magistrati ordinari e incompatibilità** » (1082), d'iniziativa del senatore Viviani;

« **Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati di Stato** » (1421).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il Presidente rende noto di avere chiesto informazioni e dati utili all'esame del disegno di legge n. 1421 al Ministro del tesoro — ciò in adempimento anche del mandato conferitogli dalle Commissioni riunite — con lettere del 3 e del 30 novembre, rimaste inevase; provvede in seguito ad un sollecito, con telegramma del 7 dicembre, ma ciò a nulla è

valso. Mentre depreca questa fin troppo evidente mancanza di doverosa collaborazione con il legislativo, avverte le Commissioni riunite di avere informato della incresciosa situazione il Presidente del Senato, la cui sensibilità nella tutela delle prerogative del Parlamento è a tutti nota.

I senatori Busseti e Ruffino ritirano i disegni di legge nn. 462 e 449, rispettivamente presentati, al fine di trasformarne il contenuto in emendamenti al disegno di legge n. 1421.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1. Il senatore Scamarcio illustra un emendamento sostitutivo, alla lettera c) dell'articolo, della parola « qualificazione » con quella « idoneità ». Favorevole il relatore Bausi e rimessisi alle Commissioni il relatore Maffioletti ed il ministro Bonifacio, l'emendamento è accolto. È parimenti accolto l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2. Il senatore Guarino illustra un emendamento al primo comma, tendente a stabilire che il possesso dei requisiti è richiesto sin dalla data del bando di concorso, oltre ad una modifica di carattere formale. Dopo interventi contrari del relatore Bausi e del senatore Cifarelli, l'emendamento è accolto con un sub-emendamento del sottosegretario Speranza, favorevoli i relatori e rimessosi alle Commissioni il ministro Bonifacio. Vengono parimenti accolti quattro emendamenti formali dello stesso senatore Guarino, ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma, rimessisi alle Commissioni i relatori ed il Governo e favorevole il senatore Agrimi. Al punto 5) del primo comma il relatore Bausi illustra un emendamento sostitutivo, tendente ad escludere dall'ammissione in magistratura tutti coloro che abbiano riportato condanna per delitto doloso o preterintenzionale. Il senatore Petrella illustra un emendamento, allo stesso punto, di contenuto analogo a quello del senatore Bausi, ma specificante che la condanna deve es-

sere a pena detentiva. Il senatore Guarino illustra un altro emendamento soppressivo della seconda parte del punto 5), tendente ad escludere le eccezioni in esso previste. Il senatore Scamarcio illustra infine un emendamento allo stesso punto, tendente ad escludere dalle eccezioni previste quelle relative ai delitti contemplati dagli articoli 581, 582, secondo comma, e 612, prima parte, del codice penale ed a ricomprendervi quello di cui all'articolo 595.

I senatori Petrella e Giglia Tedesco Tatò rilevano che il punto 5) è strettamente connesso al punto 8) dello stesso articolo per cui, ove si mantenga il punto 8), è opportuno circoscrivere la portata del punto 5). Il senatore Tropeano presenta un sub-emendamento all'emendamento del senatore Bausi, tendente ad inserire, dopo le parole « riportato condanna », le altre « a pena detentiva ». Dichiarano voto contrario all'emendamento Bausi il senatore Cifarelli e voto favorevole il senatore Agrimi e il relatore Maffioletti. I senatori Petrella e Rizzo si dichiarano favorevoli al sub-emendamento Tropeano; il senatore Maffioletti si dichiara favorevole all'emendamento Petrella, come il relatore Bausi ove non venga accolto quello da lui presentato. Si dichiarano contrari all'emendamento Scamarcio i relatori e il ministro Bonifacio, il quale precisa altresì che la fattispecie prevista al punto 5) corrisponde a quella dell'articolo 29 dell'Ordinamento giudiziario, relativa alla destituzione di diritto del magistrato, e dichiara di rimettersi alla volontà delle Commissioni sugli altri emendamenti. Su proposta del relatore Bausi, che ritiene opportuno, prima di approvare la norma, valutare quali siano le condizioni di ammissione al pubblico impiego in generale, il punto 5) viene accantonato.

Al punto 6) viene accolto un emendamento formale del senatore Guarino. Al punto 7), sempre del primo comma, viene accantonato un emendamento del senatore Petrella tendente ad ammettere la riabilitazione del fallito, su proposta del relatore Bausi, dopo interventi favorevoli dei senatori Guarino, del relatore Bausi, del ministro Bonifacio, contrari dei senatori Cifarelli e Ruffino e di-

chiarazione di rimessione alle Commissioni del relatore Maffioletti.

I senatori Scamarcio e Bausi illustrano due separati emendamenti soppressivi del punto 8). Il ministro Bonifacio presenta un emendamento introduttivo delle parole « ed obiettivamente » dopo l'altra « univocamente ». Il senatore De Carolis ne presenta un altro soppressivo della parola « civile ». I senatori Tropeano, Cifarelli e Giglia Tedesco Tatò ritengono opportuno mantenere il testo del punto 8) senza variazioni. Il senatore Petrella si dichiara favorevole ad un accantonamento, al fine di trovare una formula idonea ad obiettivizzare il più possibile il disposto, che, riferendosi a comportamenti censurabili sotto il profilo morale e civile, può prestarsi a rischi applicativi.

L'emendamento soppressivo dell'intero punto 8) è quindi respinto, dopo che il senatore Guarino ha ritirato una proposta di accantonamento al fine di esaminare il punto in questione contemporaneamente al quarto comma dell'articolo 6, che regola la procedura dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti al numero 8) da parte del Consiglio superiore della magistratura, e dopo dichiarazioni favorevoli del senatore Scamarcio — che ricorda come in tal senso si sia espresso il Consiglio superiore della Magistratura e l'Associazione nazionale magistrati — e contrarie del relatore Maffioletti e del ministro Bonifacio, il quale precisa che tale facoltà, già presente nell'ordinamento, non ha finora dato luogo ad inconvenienti di sorta. È accolto l'emendamento del Governo, dichiaratisi favorevoli i relatori ed i senatori Agrimi, Cifarelli e Busseti. Dopo che il senatore De Carolis ha ritirato il proprio emendamento, viene accolto un emendamento formale del senatore Guarino al punto 9) del primo comma.

Il senatore Guarino illustra un emendamento, al secondo comma, tendente a stabilire l'esclusione dal concorso di coloro che sono stati dichiarati non idonei in due esami di ammissione. Rimessisi alle Commissioni i relatori ed il Governo, e dichiaratisi contrario il senatore Rizzo e favorevole il senatore Cifarelli, l'emendamento è respinto. È

quindi accolto l'articolo 2, nel testo emendato.

Il senatore Guarino propone, data l'ora tarda, di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta. Il senatore Cifarelli propone di proseguire l'esame dell'articolo 3 e rinviare il seguito a mercoledì prossimo alle ore 16. Il ministro Bonifacio reputa opportuno rinviare il prosieguo dell'esame al pomeriggio. Le Commissioni approvano la proposta del senatore Cifarelli.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3. È accolto un emendamento formale del senatore Guarino, fatto proprio dal senatore Rosi, al secondo comma. Il ministro Bonifacio ritira un emendamento, soppressivo della lettera a) del secondo comma ed istitutivo di un comma dopo il secondo, tendente ad escludere una specifica prova scritta di diritto costituzionale ed a prevedere la trattazione di argomenti di diritto costituzionale nell'ambito di una delle altre materie oggetto dei temi, dopo aver precisato che il Governo aveva proposto l'emendamento in seguito a quanto era emerso dal dibattito nelle Commissioni, parendo più opportuno valutare la conoscenza del diritto costituzionale dei futuri magistrati non tanto in base ad un tema astratto, quanto su singole questioni giuridiche riferite a problemi di diritto privato, amministrativo o penale, e dopo interventi contrari dei relatori e dei senatori Cifarelli, Petrella e Rizzo.

I senatori Scamarcio, De Carolis, Petrella ed il relatore Bausi illustrano ciascuno un emendamento soppressivo della lettera a) del terzo comma che, ad avviso dei proponenti, introduce una valutazione che rischia di sconfinare in un'indagine sull'orientamento ideologico dei candidati, tanto più che il colloquio di cultura generale non viene valutato con un punteggio. Dopo intervento favorevole del relatore Maffioletti, dichiarazione di astensione del senatore Cifarelli e dopo che il

ministro Bonifacio si è rimesso alle Commissioni, escludendo in ogni modo che la norma proposta nel disegno di legge tendesse ad una finalizzazione politica, ma riaffermando che è essenziale una conoscenza non meramente tecnica ma anche dell'evoluzione storica, affinché il diritto possa essere correttamente applicato, l'emendamento è accolto.

Ritirato dal senatore Rosi, che l'aveva fatto proprio, un emendamento del senatore Guarino tendente a prevedere, al punto 7) del terzo comma, una prova orale di diritto finanziario, oltre che tributario, è accolto un emendamento del Governo, istitutivo di un punto 10) allo stesso comma, al fine di prevedere una prova orale di diritto comunitario europeo, favorevoli i relatori. È invece respinto un emendamento del senatore Guarino, favorevole il senatore Cifarelli, e contrari il senatore Rizzo, i relatori ed il Governo, tendente ad estendere la prova orale, di cui al punto 10), oltre che al diritto comunitario anche a quello internazionale.

Dopo l'accoglimento di un emendamento governativo soppressivo del quinto comma, favorevoli i relatori, è accolto un emendamento del senatore Scamarcio che prevede, al sesto comma, un punteggio complessivo non inferiore a 126, anziché 119 punti, favorevoli i relatori ed il Governo.

È accolto quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

#### CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi mercoledì 20 dicembre, alle ore 16, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 542, 1082 e 1421, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**AFFARI ESTERI (3°)**

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

*Presidenza del Presidente*  
VIGLIANESI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Radi.**La seduta ha inizio alle ore 10,25.***IN SEDE REFERENTE**

« **Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo** » (1457), testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Salvi ed altri; Bernardi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso mercoledì scorso.

Rincrescimento per il fatto che sino a questo momento non sia stato possibile dar esito alla unanime richiesta di mutamento di sede — formulata mercoledì scorso — viene manifestato, preliminarmente, dal senatore Calamandrei, cui si associano sia il relatore Marchetti sia il presidente Viglianesi.

Quindi il relatore dà brevemente conto delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione incaricata della formulazione di emendamenti, e successivamente la Commissione passa all'esame degli articoli e degli emendamenti in parola, che vengono via via illustrati dallo stesso senatore Marchetti.

L'articolo 1 viene accolto (dopo interventi dei senatori Ajello e Calamandrei) con una parziale integrazione del primo comma (si precisa che la cooperazione allo sviluppo è diretta a favorire il progresso, non solo economico e sociale, ma anche tecnico e culturale dei paesi emergenti, e che essa costituisce parte integrante delle relazioni economiche internazionali promosse dall'Italia

nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i paesi).

L'articolo 2 è accolto senza dibattito, con l'inserimento di un punto aggiuntivo, tendente a comprendere, nelle attività di cooperazione allo sviluppo, anche il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei paesi interessati.

L'articolo 3 viene accolto con due modifiche. La prima riguarda una puntualizzazione sulla composizione del CIPES (per precisare che i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità vi saranno chiamati, di volta in volta, su richiesta del presidente del Comitato) e la seconda riguarda il quarto comma: è sostituito con un testo più articolato il quale prevede che il CIPES avrà i seguenti compiti: *a*) formulare gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonchè la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali; *b*) verificare lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuovere le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso; *c*) approvare, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sarà predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali, che sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso e che, non appena approvata dal CIPES, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Gli articoli 4 e 5 sono accolti senza discussione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento; l'articolo 6 è del pari accolto in

detto testo, salvo la soppressione (di coordinamento) dell'ultimo comma.

Senza emendamenti è altresì accolto l'articolo 7, mentre nell'articolo 8 vengono introdotte due modifiche: la prima riguarda la sostituzione del secondo comma con una norma nella quale si dispone che i membri del Comitato consultivo — nominati, per la durata di quattro anni — non avranno supplenti, e potranno essere sostituiti solo a titolo definitivo dalle amministrazioni enti ed organismi di designazione; la seconda attiene all'ultimo comma, ed è rivolta ad inserire, alla fine del punto 3), la precisazione che le pronunce ivi previste, di competenza del Comitato, debbono riguardare la materia disciplinata dal presente provvedimento.

L'esame dell'articolo 9 viene accantonato, in attesa di approfondimenti relativi a talune proposte di modifiche elaborate in conformità con il parere espresso, in materia, dalla Commissione affari costituzionali.

Quindi senza discussione è accolto l'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11: viene accolto con un emendamento in cui si precisa che il Ministero degli affari esteri si avvarrà, per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Il successivo articolo 12 è accolto con una modifica di coordinamento alla lettera *a*) del quinto comma; quindi l'esame dell'articolo 13 viene accantonato, per consentire una analisi di talune proposte di modifica elaborate anch'esse in conformità con il parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Commissione accoglie poi sia l'articolo 14 con un'integrazione alla lettera *b*), sia il successivo articolo 15 con una modifica di coordinamento formale al primo comma.

Si esamina quindi l'articolo 16, unitamente alle proposte di emendamento formulate dalla Sottocommissione: riguardano la sostituzione dei commi primo e secondo con un nuovo testo tendente a stabilire che, per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento potrà stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali conven-

zioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla Sezione speciale del Comitato consultivo di cui al citato articolo 15; nonchè con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, in relazione all'articolo 14, lettera *f*).

Nelle predette convenzioni potranno essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

La Commissione accoglie tali emendamenti e quindi l'articolo 16 nel testo conseguentemente modificato.

Si prendono in esame poi gli emendamenti formulati dalla Sottocommissione all'articolo 17.

Essi tendono a sostituire: la lettera *b*), con una norma in base alla quale magistrati, ordinari o amministrativi, potranno essere comandati o nominati presso il Dipartimento, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel limite massimo di tre unità; la lettera *d*) con una nuova norma, secondo cui esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali potranno essere nominati — nel limite massimo di 10 unità — con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente dell'esperienza da essi effettivamente acquisita (il relativo trattamento economico verrà determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera *f*).

Un'altra modifica (formale) riguarda la soppressione, sia nella lettera *e*) sia nella lettera *f*) delle parole: « estraneo alla pubblica amministrazione »; infine al quarto comma viene proposto di precisare che saranno escluse le spese che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni.

La Commissione approva l'articolo 17 con le predette modifiche.

Senza emendamenti, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sono quindi

accolti senza discussione gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

L'articolo 24 viene accolto con la sostituzione, al quarto comma, di un nuovo testo tendente a prevedere che il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 14, venga considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini di concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

La Commissione accoglie poi senza modifiche, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, gli articoli dal 25 al 37, e l'articolo 38 con una modifica alla lettera a) del primo comma (la soppressione delle parole: « su proposta delle amministrazioni di appartenenza o vigilanti »).

Agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 non vengono proposti emendamenti e la Commissione li accoglie nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, senza dibattito.

Vengono quindi esaminate alcune proposte di modifica all'articolo 44.

La prima riguarda la sostituzione del primo comma con una norma relativa ai modi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge in esame, e precisamente: a) per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato alla erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, in favore dei paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgere; b) per la cooperazione economica e tecnica, verrà autorizzata, per il periodo 1979-83, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuità e regolarità dell'erogazione, si stabi-

lisce che verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale: miliardi 32, nel 1979; 47, nel 1980; 60, nel 1981; 75, nel 1982; 86, nel 1983: il concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, verrà promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro.

Altre modifiche riguardano la previsione (al secondo comma) che gli eventuali ulteriori incrementi di bilancio vengano previsti tenuto conto degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo; la soppressione del quinto comma, e la modifica della parte introduttiva e di quella conclusiva dell'ultimo comma.

L'articolo 44, quindi, viene accolto con le anzidette modifiche. Si passa all'esame dell'articolo 45: vengono prese in considerazione due possibilità: la adozione di un nuovo testo, elaborato in sede di Sottocommissione, ovvero la sostituzione del dispositivo in parola con un ordine del giorno.

La seconda alternativa è sostenuta dai senatori Ajello, Calamandrei e Vinay (i quali ritengono che il provvedimento in esame non sia sede congrua per la soluzione del problema (particolare) della localizzazione edilizia del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, pur riconoscendo la esigenza di far-sene carico; i senatori Orlando, Santi e Artieri propendono invece per la prima alternativa, ed il relatore Marchetti si dice contrario alla soppressione pura e semplice dell'articolo.

Quindi l'orientamento a non iscrivere fra le disposizioni in esame, organicamente rivolte alla riforma della cooperazione allo sviluppo, una norma particolare attinente all'assetto edilizio, è ribadito dai senatori Ajello e Calamandrei; successivamente, dopo che il presidente Viglianesi ha dichiarato di convenire con tale punto di vista, suggerendo un ordine del giorno impegnativo per il Governo, il senatore Orlando si dice non contrario alla soluzione, subordinata, dell'ordine del giorno che, recependo le indicazioni normative dell'articolo 45 (testo propo-

sto dalla Sottocommissione), impegni il Governo nel senso ivi indicato. Non si oppongono a tale subordinata i senatori Ajello e Calamandrei, ed il relatore Marchetti viene incaricato della redazione del predetto ordine del giorno, dopo che il rappresentante del Governo ha precisato il senso e la portata della disposizione di cui si tratta (con la quale, egli sottolinea, non si è inteso creare problema alcuno alla già difficile situazione degli studenti universitari fuori sede di Roma).

Con tali intese, si decide quindi la soppressione dell'articolo 45 e si passa poi all'esame dell'articolo 46, che viene accolto senza emendamenti, e del successivo articolo 47, che è approvato con l'aggiunta di un comma contenente disposizioni abrogative.

Si riprendono quindi in esame gli articoli 9 e 13, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Radi propone, in alternativa, due testi sostitutivi dell'articolo 9, e diretti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'istituendo Dipartimento.

La norma in questione, dopo un dibattito a cui intervengono i senatori Calamandrei, Ajello, Orlando, il relatore Marchetti e il rappresentante del Governo, viene accolta in un testo concordato.

Dispone, il nuovo testo dell'articolo, che i compiti inerenti all'attuazione della legge in esame siano attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo », da istituire nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso.

Il Dipartimento attenderà, in particolare: a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo; b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali; c) ai negoziati e all'applicazione sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo; d) alla programma-

zione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14; e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; f) ad ogni funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo.

Il Ministro degli affari esteri stabilirà con proprio decreto l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonché la composizione del Comitato direzionale di cui al successivo articolo.

In conseguenza all'accoglimento di detto nuovo testo dell'articolo 9, si stabilisce che i commi quarto, quinto, sesto e settimo del testo dell'articolo stesso approvato dalla Camera dei deputati entrino a far parte del successivo articolo 10: il comma quarto con una modifica, il comma quinto senza modificazioni; i commi sesto e settimo in una nuova formulazione, proposta dalla Sottocommissione. Detta formulazione prevede che per il coordinamento delle iniziative di altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale sia di volta in volta integrato, su richiesta del Ministero degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati, designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero darà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Quindi si passa all'articolo 13.

Dopo il dibattito, cui prendono parte i senatori Calamandrei, Ajello, Orlando, Vinay, il relatore Marchetti, il presidente Viglianesi ed il rappresentante del Governo, la Commissione stabilisce di inserire — in accoglimento delle indicazioni del parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente — alcune disposizioni dirette a prevedere: 1) che presso il Dipartimento venga costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali; 2) che la Corte dei conti eserciti, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via succes-

siva, sugli atti del Dipartimento; 3) che, per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento stesso, si preveda che non sia obbligatorio il parere del Consiglio di Stato; 4) che, i provvedimenti di approvazione dei contratti connessi all'attività propria del Dipartimento, siano assoggettati (unitamente ai pagamenti e alle aperture di credito) al visto semplice dell'ufficio di ragioneria sopra menzionato.

La Commissione accoglie poi l'articolo 13 nel testo conseguentemente modificato e quindi opportunamente coordinato.

Esaurito l'esame degli articoli si conviene infine di conferire al senatore Marchetti l'incarico di riferire all'Assemblea sul testo emendato, nell'ipotesi che il richiesto mutamento di sede non venga concesso. Inoltre, sempre subordinatamente a tale ipotesi, si decide di chiedere una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, per ottenere l'inserimento, nell'ordine del giorno di una delle sedute che si terranno la prossima settimana, della trattazione anche del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente  
COLAJANNI

*Intervengono i Ministri del bilancio e della programmazione economica Morlino e del tesoro Pandolfi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Abis e per il tesoro Tarabini.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)** » (1494), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Disposizioni per la gestione del bilancio di previsione dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978** » (1418-bis) (Stralcio degli articoli 20 e 21 del disegno di legge n. 1418, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 1978).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Ha inizio la discussione generale.

Il senatore Bacicchi, premesso che le linee della manovra finanziaria indicate nel documento Pandolfi vanno al di là degli elementi contenuti nel testo in esame, elementi che pertanto rappresentano soltanto una parziale traduzione di tali linee, afferma che occorre chiedersi, in linea generale, in che modo sia stato utilizzato per la prima volta questo nuovo strumento della legge finanziaria quale elemento determinante nel processo di formazione del bilancio dello Stato. Da questo punto di vista, a suo avviso, ci troviamo di fronte ad uno strumento incompleto mancando ancora completamente

un coerente quadro di riferimento triennale per quanto riguarda il volume degli investimenti desiderati. Esprime in questo senso qualche dubbio sull'opportunità dell'emendamento, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che sposta al 31 marzo la presentazione del bilancio pluriennale che recepisce gli indirizzi della politica economica. Prosegue sottolineando che tale carenza è accentuata in questo ramo del Parlamento dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame, nonché dalla separazione della discussione della legge finanziaria e del progetto di bilancio 1979.

Dopo aver espresso qualche dubbio sulle stime operate dal relatore Andreatta circa gli effetti in termini di maggiore indebitamento delle norme relative alla finanza locale, dichiara che occorre anche verificare in modo puntuale quali saranno le effettive conseguenze di ordine finanziario delle misure in materia previdenziale e sanitaria. Per quanto riguarda in particolare la possibilità di conseguire l'auspicata riduzione per circa 8.450 del *deficit* di parte corrente del settore pubblico allargato, esprime dubbi e perplessità circa la possibilità di realizzare nel 1979 un aumento delle entrate fiscali dell'ordine di 2.000 miliardi.

Rileva poi che sembra essere mancata una effettiva volontà di rivedere in modo radicale ed analitico la struttura dell'andamento temporale delle leggi pluriennali di spesa in vigore, secondo la nuova metodologia indicata dalla recente riforma del bilancio; in particolare, mentre rimangono immutate le autorizzazioni di spesa relative a leggi di scarso valore economico, si propongono cospicui tagli in settori determinanti, quali quello della ristrutturazione industriale e degli interventi in agricoltura. Osserva poi che non appare chiaro quanto parte delle nuove spese destinate ad opere pubbliche rappresenti investimenti aggiuntivi e quanta invece sia destinata a pagamento di impegni già assunti.

In linea generale ribadisce che il disegno di legge in esame, pur muovendosi nella metodologia proposta dalla riforma della contabilità in materia di bilancio, ne rappresenta un'attuazione assai scialba che in larga misura tradisce gli obiettivi della riforma.

L'oratore si sofferma ad analizzare la situazione del complesso degli stanziamenti destinati alla ricostruzione del Friuli per i quali si è operata, nell'esercizio 1979, una drastica riduzione per oltre 400 miliardi, giustificata peraltro dal proposito di recuperare tali fondi attraverso l'indebitamento con organismi esteri. Lamenta in particolare che nei rispettivi stati di previsione dei Ministeri competenti, manchino o appaiano carenti gli stanziamenti per il completamento dell'autostrada di collegamento con l'Austria, per la sistemazione idrogeologica delle zone disastrose, per il restauro dell'imponente patrimonio architettonico andato danneggiato nonché per il ripristino della Ferrovia Pontebbana. Chiede pertanto che il Governo assuma un preciso impegno di fronte al Parlamento a non far mancare al Friuli i fondi necessari al completamento dell'indispensabile opera di ricostruzione.

Rileva inoltre che anche le operazioni di indebitamento con l'estero dovrebbero trovare una specifica rappresentazione in bilancio sia sul versante dell'entrata che su quello della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati. Passando quindi ad esaminare le norme in materia di finanza locale sollecita un idoneo coordinamento tra la disposizione di cui all'articolo 14 (in materia di trasferimento degli importi sostitutivi dei tributi soppressi) e il preannunciato decreto-legge che dovrebbe aumentare percentualmente tali importi per il 1979, considerando anche che per alcune Regioni, come è il caso del Friuli, tali tributi soppressi rappresentano la parte preponderante delle entrate.

Sollecita quindi il Governo a voler rapidamente rivedere i meccanismi di indicizzazione del sistema pensionistico, esprimendo in questo senso dubbi sulla opportunità della soluzione adottata alla Camera.

Evidenziato il carattere abnorme e assolutamente preoccupante del limite complessi-

sivo dell'indebitamento fissato dall'articolo 50, fa o servare che il contenuto dell'articolo 54 (relativo ai pagamenti in valuta estera del Ministero degli esteri) conferma appieno la fondatezza delle preoccupazioni espresse dai comunisti sulla mancanza di cautela che ha ispirato l'azione del Governo nell'aderire allo SME.

Per quanto riguarda infine l'articolo 55 si dichiara d'accordo con la soluzione prospettata nella seduta di ieri dal relatore Andreatta (commutare i titoli di spesa insoluti in vaglia cambiari), mentre per quanto riguarda l'articolo 56 osserva che esso si viene a porre come una precisazione sostanzialmente superflua dal momento che già con la legge n. 407 del 1977 si stabilì con chiarezza, all'articolo 8, di abrogare ogni disposizione di legge che derogasse ai termini di permanenza in bilancio fissati dalle norme di contabilità.

Concludendo, l'oratore dichiara che numerose e sostanziali modifiche sarebbe opportuno proporre ma i tempi ristretti dell'esame consigliano di soprassedere, in attesa peraltro che il Governo, già nel corso della discussione, voglia fornire precisi indirizzi ed assicurazioni in ordine ad un coerente svolgimento della complessiva manovra finanziaria. In questo senso eventuali aggiustamenti legislativi potrebbero ipotizzarsi con appositi provvedimenti contestuali alla presentazione del bilancio pluriennale « desiderato ».

Il senatore Andreatta, rettificando alcune valutazioni espresse ieri nel corso della relazione, fa presente che in effetti le modifiche introdotte dalla Camera alle norme relative alla finanza locale creano un aumento netto nell'indebitamento complessivo pari a circa 90 miliardi: i restanti 500 miliardi rappresentano degli spostamenti di posizioni debitorie all'interno del settore pubblico allargato e non hanno quindi conseguenze sul *deficit* complessivo di tale settore.

Il senatore Polli, premettendo che l'orientamento del Gruppo socialista è per il mantenimento del provvedimento nel suo testo attuale, esprime la propria soddisfazione per la contestuale presentazione col bilancio an-

nuale e pluriennale della Relazione previsionale e programmatica, della proiezione finanziaria triennale e del rendiconto dell'esercizio precedente, lamentando peraltro la mancanza di adeguate connessioni tra i diversi documenti. Mancano infatti quelle connessioni di tipo operativo senza le quali la Relazione previsionale e programmatica rimane un documento di intenti; si avverte la necessità di un protocollo operativo in grado di accertare per ogni intervento, i soggetti, l'entità delle risorse, i relativi vincoli di compatibilità, i tempi tecnici di attuazione e le procedure. Si ha invece l'impressione che il Governo persista nel trascinare improduttivamente la sua attività secondo una struttura dicasteriale superata e settoriale.

Auspica una riforma che consenta di istituzionalizzare, attraverso precise procedure, la consultazione e la partecipazione delle Regioni e degli enti locali nella fase di formazione e in quella di definizione degli obiettivi programmatici e della stessa politica di bilancio.

La rilevata mancanza di connessione tra i vari documenti si constata nel rapporto tra bilancio triennale e proiezione finanziaria triennale. Il piano triennale sarà infatti presentato, nella migliore delle ipotesi, a fine dicembre; in tal modo la legge finanziaria non assume alcun significato e valore in riferimento alla programmazione pluriennale.

Questi rilievi attinenti al metodo che si è seguito fanno concludere che le valutazioni di bilancio accolte nella legge finanziaria non hanno comportato nessuna valutazione degli effetti finanziari corrispondenti tanto delle riduzioni che degli aumenti di spesa; nessuna valutazione altresì di alternative perseguibili è stata possibile per l'impossibilità di riferirsi a un significativo quadro programmatico.

Lamentando quindi l'insufficienza di dati conoscitivi a disposizione, rileva che il ministro Morlino non ha mantenuto l'impegno di presentare entro il 30 ottobre del corrente anno la proposta governativa concernente la Commissione tecnica, proposta accolta nel testo della riforma di contabilità in materia di bilancio redatto per l'Assemblea dalla Commissione bilancio e poi soppressa di

fronte appunto al preciso impegno assunto dal Governo.

Entrando nel merito del provvedimento dichiarata di apprezzare la manovra di riqualificazione della spesa pubblica tagliando determinate poste di bilancio o recuperando fondi accantonati in poste non utilizzate. Per tali motivi si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il ministro Morlino precisa che la lamentata inadempienza del Governo è determinata dal fatto che il problema sollevato dal senatore Polli rientra in una più vasta tematica di riorganizzazione istituzionale che coinvolge la struttura del Governo e che interessa anche la ristrutturazione della Presidenza del Consiglio. In tale ottica si è ritenuto che la soluzione di questo più limitato problema dovesse essere subordinata alla soluzione del problema di portata più generale.

Il senatore Renato Colombo precisa quello che fu l'*iter* seguito dalla riforma della contabilità generale in materia di bilancio, ricordando anche egli che la precisa proposta della Commissione in materia venne accantonata di fronte ad una dichiarazione del ministro Morlino, il quale si impegnava, a nome del Governo, a presentare non oltre il termine di presentazione del bilancio un progetto che resolvesse l'esigenza sottolineata dalla Commissione bilancio e tradotta in una norma apposita.

Il senatore Bollini ribadisce le perplessità già formulate circa la congruità della procedura seguita nell'esame della legge finanziaria. Afferma che, quanto alla sua struttura, il provvedimento appare come il non riuscito tentativo di introdurre elementi di manovra economica e finanziaria, risultando invece un coacervo di disposizioni riguardanti i settori più disparati. Inadeguato è altresì il rapporto tra legge finanziaria e bilancio dello Stato, risolto dal Governo declassando la legge finanziaria a ricettacolo di tutte le norme di deroga alla nuova legge di contabilità generale dello Stato. Insufficiente altresì è la normativa proposta relativamente alle quantificazioni implicite, non chiaramente comprensibili con riferimento sia alla qualità che alla quantità dei livelli di spesa.

Il senatore Bollini si sofferma quindi ad esaminare alcune norme del provvedimento che a suo avviso dovrebbero essere abolite (ad esempio, gli articoli 54 e 55) o meglio chiarite, come l'articolo 50, che prevede un meccanismo dal quale non emerge, a suo avviso, con precisione l'ammontare di credito al quale il Governo vuole fare ricorso. Analoghe incertezze sorgono per l'articolo 47, che lascia indeterminato l'ammontare della spesa per le opere autorizzate alla Cassa per il Mezzogiorno e per i rapporti intercorrenti tra legge di riforma sanitaria e legge finanziaria: sarebbe opportuno che la quantificazione globale della spesa in materia fosse ricompresa nel disegno di legge in esame.

Esamina successivamente il problema dei residui, per i quali ritiene sia tempo di fare un'indagine approfondita sulle cause di formazione e sui rimedi, legislativi ed amministrativi, da adottare per ovviare all'inconveniente. Altro discorso che andrebbe approfondito, ad avviso dell'oratore, è quello delle leggi pluriennali di spesa che in alcuni casi si configurano come apposite riserve create per la manovra del Tesoro.

Dopo essersi associato al rilievo precedentemente formulato dal senatore Polli al Ministro del bilancio, ribadisce l'importanza assunta dal controllo della spesa pubblica, affermando che il Governo deve cercare di darsi le strutture amministrative e tecniche che consentano di attuare concretamente gli indirizzi e le leggi approvati dal Parlamento.

Intervenendo brevemente, il senatore Andreatta chiede se l'incremento del fondo costituito presso il Mediocredito Centrale, (previsto dall'articolo 51), sia realmente sufficiente a coprire il fabbisogno delle nostre industrie per quanto riguarda le operazioni di *export* con pagamento differito; chiede altresì di conoscere per quale ragione la quota per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero sia stata indicata non con carattere di tassatività, (come previsto dalla legge n. 227 del 1977) ma lasciando un certo margine di discrezionalità nel raggiungimento del tetto della quota.

Prende quindi la parola il ministro Pandolfi. Espresso il proprio sentito rinresci-

mento per non avere potuto presenziare fin dall'inizio all'esame della legge finanziaria, lamenta che la concentrazione dei lavori parlamentari nella fascia centrale della settimana crea talvolta difficili problemi di coordinamento con gli altri impegni di carattere più squisitamente esecutivo che devono essere assolti dal responsabile del Dicastero del Tesoro. Tale situazione, in considerazione anche della larga maggioranza parlamentare che sostiene l'azione dell'Esecutivo, consiglia un coraggioso ripensamento complessivo dei metodi attraverso cui si articola il rapporto Governo-Parlamento, sia nello svolgimento della funzione legislativa vera e propria, sia in ordine ai profili attinenti alle attività di controllo parlamentare. Occorre affrontare con realismo e coraggio questi nodi, innovando, ove necessario, sia nelle norme procedurali che nei comportamenti politici.

Rispondendo ad un primo ordine di questioni emerse nella prima fase della discussione generale, l'oratore si sofferma sui delicati problemi procedurali posti dalla contestuale presentazione al Parlamento del disegno di legge finanziaria e del progetto di bilancio. Ricorda che le Presidenze dei due rami del Parlamento, ribadendo il carattere formale della legge recante il bilancio di previsione, hanno convenuto che il relativo disegno di legge potrà perfezionare il suo *iter* parlamentare solo dopo che il supporto normativo sostanziale costituito dalla legge finanziaria venga approvato in via definitiva: tale impostazione, da condividersi pienamente nei suoi profili costituzionali, ha condizionato i tempi e i modi dell'esame dei due disegni di legge, facendo emergere, anche per il futuro, una soluzione empirica che, (in ragione anche del carattere perfetto del nostro sistema bicamerale), dovrebbe concentrare ad anni alterni l'approfondimento del supporto sostanziale del bilancio (la legge finanziaria) presso uno dei due rami del Parlamento: si perverebbe per questa via a un coordinamento di fatto delle procedure, senza nulla innovare nell'assetto costituzionale del nostro sistema bicamerale. Tutto ciò peraltro non esclude, anzi consiglia, che l'occasione politica rappresentata dal nuovo

procedimento di formazione dei conti dello Stato induca ad un ripensamento dell'adeguatezza degli attuali Regolamenti dei due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda poi, in particolare, i criteri che presiedono alla presentazione al Parlamento dei documenti governativi in materia di finanza pubblica, concordando con alcune valutazioni espresse dal senatore Andreatta, il Ministro fa presente che occorre contrastare una persistente tendenza inerziale della pubblica amministrazione a riprodurre tralaticciamente testi già in vigore; è necessario però che il Parlamento assecondi questo processo di adeguamento dei modi di operare dell'amministrazione, comprendendo le oggettive difficoltà che si frappongono lungo questa strada.

La legge finanziaria, prosegue l'oratore, è valsa comunque ad offrire un ben più efficace quadro di riferimento sulle grandezze finanziarie, fornendo alle Assemblee legislative, in sede di discussione dei conti fondamentali dello Stato, un potere di intervento mai esercitato nel passato. Occorre peraltro innovare nella stessa tecnica di redazione dei documenti economici (persiste una tradizione nell'impostare in modo monografico questi documenti, assemblandoli successivamente meccanicamente) cercando di renderli allo stesso tempo più completi, sintetici e coordinati: lo stesso progetto di bilancio potrà in futuro essere sfronato da una serie di disposizioni in varia misura non essenziali.

In ordine al tema dell'ambito di intervento delle norme contenute nella legge finanziaria il Ministro, pur convenendo su di un certo carattere di casualità ed eterogeneità delle disposizioni, ricorda (riferendosi anche ad esperienze analoghe fatte in altri ordinamenti) che lo stesso impulso che presiede alla formazione della legge finanziaria (ridurre o accrescere stanziamenti collegati a determinate disposizioni) implica un inevitabile grado di non omogeneità delle materie trattate: appare difficile fissare un confine netto tra disposizioni a carattere spiccatamente finanziario e normativa sottostante di carattere organizzativo, e tale difficoltà è particolarmente avvertibile a fronte di un

processo di riforma che viene modificando l'assetto legislativo di materie fondamentali (quali la sanità, la previdenza, la finanza locale).

L'oratore condivide altresì l'osservazione critica secondo la quale gli interventi appaiono epidermici e non strutturali: ciò è in larga misura addebitabile alla ristrettezza dei tempi tecnici avuti a disposizione nel predisporre il testo, ristrettezza che ha altresì impedito una revisione analitica dei meccanismi delle leggi di spesa pluriennale. Tale revisione sarà compiuta con la dovuta accuratezza in occasione della prossima legge finanziaria.

Per quanto attiene al problema del limite complessivo del ricorso al mercato finanziario, fa presente che l'indicazione contenuta nell'articolo 50 presenta due elementi limitativi: il ricorso al mercato è calcolato a lordo dei rimborsi; il limite è fissato in termini di competenza e pertanto non evidenzia quelle compensazioni che sarà possibile realizzare all'interno dei soggetti operanti nel settore pubblico allargato in sede di gestione di cassa dei flussi connessi ad operazioni di indebitamento: in sostanza, mentre competenza e cassa si neutralizzano in termini di flussi reali, l'indebitamento rimane evidenziato in termini di competenza fino a quando non verrà attivato il bilancio di cassa, secondo l'impostazione contenuta nella legge n. 468.

Il Ministro sottolinea che il supporto della manovra parzialmente tradotta nella legge finanziaria è costituito dal documento programmatico formulato nell'agosto dell'anno in corso, documento che peraltro non si è mai incardinato in alcuna procedura parlamentare. Da questo punto di vista fa presente che, ferme restando le indicazioni strategiche generali contenute nel documento elaborato in agosto, verranno ad esso apportate le necessarie integrazioni, sulla base degli elementi nuovi maturati in materia di politica salariale per il settore pubblico e di prestiti esteri, a fronte delle disposizioni contenute nella legge sul risanamento finanziario delle imprese, recentemente approvata: questi sono elementi di integrazione che rientrano nella prevalente com-

petenza del Tesoro e ai quali verrà data attuazione in termini puntuali; sul versante della definizione delle azioni programmatiche e del loro coordinamento tra i vari Dicasteri competenti spetterà alla competenza prevalente del Ministero del bilancio promuovere le integrazioni dovute. È su questa linea che il Governo si sta muovendo: questi indirizzi dovranno convergere poi nella redazione definitiva del piano pluriennale con il quale verrà prospettato al Parlamento un quadro organico e coordinato di azioni programmatiche, correlato agli sviluppi della manovra della finanza pubblica.

In ordine alle ripercussioni finanziarie degli emendamenti introdotti dalla Camera ricorda che essi producono, in termini di cassa, una maggiore spesa collocabile intorno ai 300 miliardi: risultano pertanto rispettate le previsioni iniziali del Governo.

In questo senso pone in evidenza le difficoltà che esistono tuttora nel procedere a stime attendibili di cassa relative al settore pubblico allargato: il limite più grave è rappresentato dalla scarsa attendibilità di una serie di dati provenienti dalle amministrazioni ed in particolare dal sistema degli enti locali; in questo senso si è ancora molto lontani da una piena messa a regime del sistema ipotizzato dalla legge n. 468. Ricorda inoltre che nella redazione della proposta dell'agosto ci si è giovati largamente di una metodologia macroeconomica che, invece, soprattutto per quanto riguarda l'andamento delle entrate, nonché la valutazione dei tempi delle procedure amministrative di spesa e della formazione delle leggi, deve essere integrata da valutazioni di ordine analitico. Risposte puntuali sui flussi di cassa relativi al 1979 il Governo si riserva di fornire al Parlamento nella prima relazione trimestrale da presentare entro il 20 febbraio.

In tale ordine di considerazioni richiama l'attenzione sulle oggettive difficoltà a far andare a regime per il bilancio 1980 il sistema delle previsioni di cassa previsto dalla legge n. 468: tali difficoltà sono collegate alle gravissime carenze dei sistemi informatici nel settore pubblico. Se si vuole affrontare realmente tale nodo essenziale occorre che il Parlamento, sulla linea di quanto fatto per il Ministero delle finanze,

affronti con uno specifico intervento legislativo il problema, consentendo di eludere le pastoie procedurali che intralciano ogni decisione di aumento degli stanziamenti destinati all'informatica.

Soffermandosi infine sul tema della strumentazione a supporto delle nuove tecniche di formazione del bilancio, il Ministro sottolinea che il suo Dicastero ha assoluto bisogno di dotarsi di strumenti aggiuntivi; ricorda come solo grazie ad un tempestivo intervento del Parlamento, sollecitato e sostenuto dal responsabile del Dicastero del Tesoro, si sia riusciti ad evitare il collasso dei quadri dirigenziali dell'apparato statale, permettendo l'immissione di energie un po' più motivate. Da questo punto di vista occorre arricchire il processo di formazione professionale dei dirigenti pubblici, tuttora legato ad una trafila formativa di carattere essenzialmente giuridico-amministrativo, immettendo nel circuito della pubblica amministrazione conoscenze e competenze che in questi ultimi anni sono venute maturando in altri settori della vita civile. Da questo punto di vista esiste l'esigenza di dotare la Ragioneria generale dello Stato del supporto di un ristretto novero di qualificati operatori nel settore dell'analisi dei flussi finanziari. Tale esigenza è rafforzata dalla prosima entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale la cui efficacia, come dimostrato dalle esperienze fatte in Gran Bretagna, è in larga misura condizionata alla possibilità di un reale controllo centralizzato sui flussi di spesa in termini di cassa. Avviandosi verso la conclusione, ribadisce l'esigenza generale di un profondo rinnovamento culturale dei quadri direttivi dell'apparato statale, da realizzarsi anche attraverso un rilancio della Scuola superiore della pubblica amministrazione, attualmente incapace di assolvere al ruolo formativo che le è proprio, in quanto ancora condizionata da una visione formalistica ed accademica dei moduli di azione della pubblica amministrazione.

Il presidente Colajanni avverte che la Commissione proseguirà nell'esame nella seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*

COLAJANNI

*Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

**PER FATTO PERSONALE**

Il senatore Andreatta rileva che nel corso della seduta antimeridiana il senatore Modica ha ritenuto, in Assemblea, di censurare la sua assenza con toni che egli ritiene offensivi per la propria persona. L'oratore chiede al Presidente della Commissione di attestare alla Presidenza del Senato che l'assenza era dovuta all'impegno che doveva svolgere in Commissione quale relatore sulla legge finanziaria.

Il presidente Colajanni assicura al senatore Andreatta che la sua richiesta verrà soddisfatta.

**IN SEDE REFERENTE**

« **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)** » (1494), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Disposizioni per la gestione del bilancio di previsione dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978** » (1418.bis).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Andreatta, relatore alla Commissione, replicando brevemente agli oratori intervenuti, afferma che un esame approfondito ed esauriente di provvedimenti come quello all'esame presuppone un'attrezzatura di servizi da parte del Senato che non trova riscontro attuale. Auspica pertanto che il salto di qualità richiesto all'Amministrazione del tesoro venga sollecitato dall'impe-

gno con il quale il Parlamento saprà stimolare l'Amministrazione pubblica esercitando una puntuale azione di controllo.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sugli articoli finanziari del provvedimento esaminati dagli oratori intervenuti, il relatore invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al provvedimento, ritenendo che un rinvio dell'approvazione definitiva della legge sarebbe fonte di gravi problemi.

Il sottosegretario Tarabini, replicando a sua volta, osserva che il meccanismo di cui all'articolo 55, che ha sollevato le perplessità del relatore, è di portata limitata; dopo aver svolto alcune considerazioni in ordine agli articoli 50, 54 e 56, conclude auspicando l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il ministro Morlino sottolinea che la non perfetta coerenza tra i vari documenti economici presentati non deve destare meraviglia, trattandosi di nuove procedure per le quali non esiste ancora una prassi consolidata. Dopo aver assicurato che la presentazione del piano triennale avverrà, come previsto, entro l'anno, dichiara che il piano verrà formulato secondo criteri di incisività e di concretezza.

Dopo aver rivolto parole di apprezzamento per il dibattito svolto in Commissione, afferma che le eventuali incompletezze o imperfezioni della legge di contabilità dello Stato potranno essere sanate con un apposito provvedimento normativo.

Il senatore Bacicchi dichiara in proposito che tale affermazione del Ministro potrà essere oggetto di un apposito ordine del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore Bollini insiste nel suo rilievo circa le disposizioni in materia sanitaria (articoli 31, 32 e 33), che vengono contraddette dalla risoluzione adottata in sede di riforma sanitaria. Chiede che il Governo si pronunci in modo definitivo sulla questione.

Dopo che il presidente Colajanni ha sottolineato che l'eventuale presentazione di

emendamenti su tale argomento finirebbe per porre in discussione la legge finanziaria in tutte le sue articolazioni, il Ministro del bilancio dichiara che il Governo presenterà in Assemblea una soluzione che contenga l'esigenza prospettata dal senatore Bollini nonché quella di un'immediata approvazione senza modifiche della legge finanziaria.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Andreatta di riferire favorevolmente sul provvedimento — per il quale è già stata autorizzata dall'Assemblea la relazione orale — proponendo altresì all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge numero 1418-bis.

**« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (1500).**

(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Colajanni, riferisce favorevolmente sul provvedimento, affermando peraltro che una proroga di quattro mesi sarebbe stata più opportuna per l'esercizio provvisorio.

Dopo che il ministro Morlino ha dichiarato che la questione potrà essere meglio deliberata nella discussione in Assemblea, la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente con relazione orale, già autorizzata.

*La seduta termina alle ore 18,30.*